



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



GAL Distretto Rurale BMGS

Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte

Fondazione di Partecipazione

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

**MISURA 312 – SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI
MICROIMPRESE**

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DELLE AZIONI:

Azione 1	Sviluppo delle attività artigianali
Azione 2	Sviluppo delle attività commerciali
Azione 3	Sviluppo delle attività di servizio

Il Presidente
Bachisio Falconi

Sorgono, 28/10/2013



INDICE

Articolo 1 – Obiettivi e finalità della misura	4
Articolo 2 - Principali riferimenti normativi	4
Articolo 3 – Risorse finanziarie	6
Articolo 4 - Soggetto responsabile e soggetti attuatori.....	7
Articolo 5 - Intensità dell'aiuto e massimali di finanziamento	7
Articolo 6 – Criteri di ammissibilità delle operazioni	8
a) <i>Ambito territoriale di applicazione</i>	8
b) <i>Richiedenti e condizioni generali di ammissibilità</i>	8
c) <i>Esclusioni specifiche</i>	9
Articolo 7 – Interventi ammissibili/non ammissibili	9
Articolo 8 – Criteri di valutazione	12
Articolo 9 – Spese ammissibili	15
a) <i>Spese generali</i>	16
b) <i>Gestione flussi finanziari e modalità di pagamento</i>	17
Articolo 10 – Decorrenza dell'ammissibilità delle spese	18
Articolo 11 – Iter procedurale per la concessione degli aiuti	18
a) <i>Innovazioni procedurali</i>	18
b) <i>Costituzione del fascicolo unico aziendale</i>	18
c) <i>Presentazione delle domande di aiuto e documentazione</i>	18
d) <i>Istruttoria della domanda di aiuto</i>	20
Articolo 12 – Presentazione delle domande di pagamento e loro istruttoria.....	28
a) <i>Istruttoria delle domande di pagamento</i>	28
b) <i>Domanda di pagamento dell'anticipazione</i>	29
c) <i>Controlli amministrativi sulle domande di anticipazione</i>	30
d) <i>Domanda di pagamento del SAL – Stato Avanzamento Lavori</i>	30
e) <i>Domanda di pagamento del saldo finale</i>	31
f) <i>Controlli amministrativi sulle domande di SAL e saldo finale</i>	32
g) <i>Controlli in loco</i>	33
h) <i>Liquidazione del contributo</i>	34
Articolo 13 – Impegni del Beneficiario.....	34
a) <i>Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione</i>	34
b) <i>Durata dei requisiti</i>	35
c) <i>Altri impegni</i>	35
Articolo 14 – Recesso – Rinuncia agli impegni.....	35



Articolo 15 – Trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario	35
Articolo 16 - Proroghe, varianti, revoche, cause di forza maggiore	35
a) Proroghe	36
b) Varianti	36
c) Revoche	37
d) Cause di forza maggiore	38
Articolo 17 – Riduzioni ed esclusioni	38
Articolo 18 - Controlli ex post	38
Articolo 19 - Sanzioni	39
Articolo 20 - Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	39
Articolo 21 - Monitoraggio e Valutazione	40
Articolo 22 – Ricorsi	40
Articolo 23 – Clausola compromissoria	40
Articolo 24 - Disposizioni finali	41
Allegati	42
GLOSSARIO	43



Articolo 1 – Obiettivi e finalità della misura

Con il presente bando, coerentemente con quanto disposto dalla misura 312 del PSL del GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte (d'ora innanzi GAL BMGS) si intende promuovere le opportunità per la creazione di nuove imprese valorizzando competenze tradizionali o introducendo nuove competenze, in particolare incentivando l'integrazione tra settori, l'utilizzo innovativo delle risorse locali e favorendo iniziative complementari volte alla nascita di micro filiere. Ciò con l'intento di favorire la creazione di nuova occupazione, in particolare femminile/giovanile e delle persone "svantaggiate", attraverso la diversificazione delle attività dell'economia rurale verso le attività extra-agricole collegate ai settori artigianali, commerciali, turistici, ambientali. La Misura contribuisce indirettamente anche a migliorare l'attrattività del territorio per le imprese e la popolazione, favorendo la sperimentazione di modelli innovativi di impresa che integrino la dimensione sociale nell'attività produttiva. La misura contribuisce a migliorare l'attrattività del territorio per le imprese e la popolazione, favorendo la sperimentazione di modelli innovativi di impresa che integrino la dimensione sociale nell'attività produttiva.

Le azioni previste sono:

Azione 1 – Sviluppo delle attività artigianali. L'azione è volta alla creazione di nuove microimprese o allo sviluppo di quelle esistenti nel settore dell'artigianato tipico locale basato sui processi di lavorazione tradizionali nel mondo rurale ed in particolare di quello agricolo e forestale;

Azione 2 – Sviluppo delle attività commerciali. L'azione tende alla integrazione del sistema economico rurale con il settore del commercio dei prodotti artigianali tipici, dei prodotti biologici e/o di qualità certificata, favorendo la creazione di nuove microimprese, la qualificazione di quelle già esistenti e/o la loro aggregazione anche attraverso l'attivazione di microcircuito di distribuzione locale;

Azione 3 - Sviluppo delle attività di servizio. L'azione è finalizzata all'avvio di nuove attività imprenditoriali e allo sviluppo di quelle esistenti.

Articolo 2 - Principali riferimenti normativi

Comunitari

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii;
- Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa a orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013); Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013); Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);



- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, 247/2006, 378/2007 e abroga il Reg. (CE) n. 1782/2003 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione - che sostituisce il n. 1975/2006 – e che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e s.m.i, di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Nazionali

- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale 2007-2013;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A);
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità, Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale, COSVIR II, intesa Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010, e ss.mm.ii.

Regionali

- Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007-2013;
- DGR n. 46/10 del 03 settembre 2008 - Attuazione nella Regione Sardegna del D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;



- DGR n. 26/22 del 06 luglio 2010 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 - Riduzioni ed esclusioni. Recepimento del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, indicato sopra;
- Decreto Assessoriale n. 0002919/DecA/102 del 25.11.2010 che approva il sistema di riduzioni ed esclusioni da applicare alle misure dell'Asse 3 e alla misura 421;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 0010/DecA/1 del 12 gennaio 2012, concernente Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007-2013. Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/22 del 06/07/2010. Modifica del sistema di riduzioni ed esclusioni da applicare alle Misure dell'Asse 3, approvato con Decreto 002919/Dec.A/102 del 25.11.2010;
- Approvazione del Comitato di Sorveglianza dei Criteri di Selezione delle operazioni per le Misure del PSR 311-312-313-321-322-323;
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 1208/18 del 27.01.2011 "Approvazione del manuale e dei controlli e delle attività istruttorie"; Misure connesse agli investimenti "Misure a bando GAL";
- Determinazione del Direttore del Servizio di Sviluppo Locale n. 748/48 del 18/01/2012. Modifiche al Manuale dei Controlli e delle attività istruttorie approvato con Determinazione n. 1208/18 del 27/01/2011 e modificato con Determinazione n. 16294/444 del 5 Luglio 2011;
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 14105/569 del 14 luglio 2010 "Approvazione del PSL del GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte";
- Deliberazione del CdA del 28/10/2013 di approvazione del presente Bando;
- Nota Servizio Sviluppo Locale RAS n. 2009 del 11/11/2013 con la quale si esprime il parere di conformità;
- Deliberazione del CdA del 18/11/2013 di presa d'atto delle modifiche al Bando proposte nella nota di parere di conformità suddetta;

Articolo 3 – Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie pubbliche della misura 312 impegnate nel presente bando sono determinate sulla base della Rimodulazione del PSL di cui alla Det. del SSL n. 12080/403 dell'8/07/2013, al netto delle somme già impegnate con il primo bando della misura 312 pubblicato sul BURAS il 12/07/2012 di cui alle graduatorie provvisorie approvate con delibera del CDA del 20/05/2013 ed ai progetti effettivamente pervenuti per l'istruttoria, indicati nella Det. del Direttore del GAL BMGS n. 15 del 09/09/2013.

Esse ammontano a € 1.705.763,50 (euro unmilionesettecentocinque e settecentosessantatre/50), di cui

Misura	Azione	Risorse Pubbliche (Stato+Feasr+Ras)	Cofinanziamento Privato	Risorse Complessive
312 - SOSTEGNO	AZIONE 1. - Sviluppo delle attività artigianali	1.049.653,50	1.049.653,50	2.099.307,00



ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE	AZIONE 2. - Sviluppo delle attività commerciali	447.000,00	447.000,00	894.000,00
	AZIONE 3. - Sviluppo delle attività di servizio	209.110,00	209.110,00	418.220,00

Le eventuali risorse che si dovessero rendere disponibili a seguito della conclusione dell'istruttoria delle domande d'aiuto relative al bando Gal Misura 312 scaduto il 19/11/2012, computate per ciascuna delle singole azioni, andranno automaticamente ad incrementare la dotazione finanziaria del presente bando.

La dotazione finanziaria potrà, altresì, essere incrementata da risorse provenienti da future rimodulazioni.

In tali casi si scorrerà la graduatoria delle domande ammissibili e non finanziabili.

Articolo 4 - Soggetti responsabili dell'attuazione

Il Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di Cagliari è responsabile dell'attuazione della Misura 413 "Attuazione dell'approccio Leader" del PSR Sardegna 2007-2013.

Il GAL Distretto rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte è responsabile della predisposizione e pubblicazione dei Bandi di partecipazione, delle attività di ricezione, presa in carico, protocollazione, controllo amministrativo ed istruttoria

delle domande di aiuto, della redazione ed approvazione delle graduatorie e della concessione dei finanziamenti.

L'Organismo Pagatore AGEA, è il soggetto responsabile delle attività di gestione delle domande di pagamento e del pagamento dei contributi comunitari.

La società Agecontrol S.p.A. – Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura è affidataria, in qualità di società "in house" di AGEA, delle attività di ricezione, presa in carico, protocollazione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di pagamento, dell'invio ad AGEA degli elenchi delle domande istruite e liquidabili da autorizzare al pagamento.

Articolo 5 - Intensità dell'aiuto e massimali di finanziamento

Il sostegno è calcolato ed erogato alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) che prevede un limite complessivo di aiuti, concessi ad una medesima impresa, non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti).

Il contributo pubblico in conto capitale concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile entro il massimale seguente:

Misura	Azione	Contributo massimo concedibile per singolo progetto	Percentuale di aiuto (sull'investimento ammesso)
--------	--------	---	---



312 - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE	AZIONE 1. - Sviluppo delle attività artigianali	€.100.000,00	50%
	AZIONE 2. - Sviluppo delle attività commerciali	€.60.000,00	50%
	AZIONE 3. - Sviluppo delle attività di servizio	€.40.000,00	50%

La parte di spesa non finanziata dal bando è a totale carico del beneficiario.

E' consentito presentare domanda per una sola Azione.

Nel caso dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive il CdA potrà decidere di scorrere la graduatoria per il finanziamento delle domande risultate ammissibili e inizialmente non finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie.

Articolo 6 – Criteri di ammissibilità delle operazioni

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5 si applicano i seguenti criteri di ammissibilità:

a) Ambito territoriale di applicazione

Saranno finanziati gli interventi localizzati nei Territori dei comuni dell'area Leader, quindi di tutti i comuni dell'area GAL BMGS ovvero i seguenti Comuni D1 Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Teti, Tiana, Tonara, Fonni, Gavoi, Mamoiada, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orgosolo, Orotelli, Sarule e Sorgono e D2 Lodine, Orani, Ottana.

b) Richiedenti e condizioni generali di ammissibilità

Possono accedere ai finanziamenti le microimprese non agricole, secondo quanto previsto dall'art. 54 Reg. (CE) 1698/2005 e così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, già operanti o di nuova costituzione.

Azione 1 – Sviluppo delle attività artigianali

L'attività d'impresa deve essere finalizzata alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, basati su processi di lavorazione artigianale tipici del mondo rurale, con particolare riferimento al comparto agricolo e forestale. I richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- essere microimpresa iscritta all'albo delle imprese artigiane della C.C.I.A.A. e, per la microimpresa di nuova costituzione, l'impegno all'iscrizione (Impegno alla costituzione di nuova impresa secondo l'Allegato A1);
- avere la disponibilità giuridica dei beni immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore a 7 (sette) anni a decorrere dalla presentazione della domanda d'aiuto;
- in caso di immobili non di proprietà, di possedere l'autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione degli interventi (Allegato B).

Azione 2 – Sviluppo delle attività commerciali



L'investimento deve essere finalizzato alla commercializzazione di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, basati su processi di lavorazione artigianale tipici del mondo rurale, con particolare riferimento al comparto agricolo e/o forestale.

I richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- essere microimpresa iscritta al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. e, per la microimpresa di nuova costituzione, l'impegno all'iscrizione (Impegno alla costituzione di nuova impresa secondo l'Allegato A2);
- avere la disponibilità giuridica dei beni immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore a 7 (sette) anni a decorrere dalla presentazione della domanda d'aiuto;
- in caso di immobili non di proprietà, di possedere l'autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione degli interventi (Allegato B).

Azione 3 – Sviluppo delle attività di servizio

L'attività d'impresa deve essere finalizzata ad una delle seguenti attività di servizi:

- servizi di consulenza e accompagnamento alla nascita e sviluppo d'impresa, di supporto ai processi locali di sviluppo e di comunicazione, promozione, ricerca, innovazione tecnologica, innovazione di processo e prodotto;
- servizi alla persona nei settori socio-assistenziali, turistico, culturale, ricreativo, sportivo ed altro;
- servizi relativi ad attività di tutela e promozione del territorio e dell'ambiente.

I richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- essere microimpresa iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. e, per la microimpresa di nuova costituzione, impegno all'iscrizione (Impegno alla costituzione di nuova impresa secondo l'Allegato A3);
- avere la disponibilità giuridica dei beni immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore a 7 (sette) anni a decorrere dalla presentazione della domanda d'aiuto;
- in caso di immobili non di proprietà, di posseder l'autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione degli interventi (Allegato B).

Per tutte le azioni:

I requisiti di cui al presente Articolo dovranno, a pena di esclusione, essere posseduti dai soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda di accesso al finanziamento e dichiarati espressamente nella medesima. Fa eccezione il requisito della disponibilità giuridica degli immobili non in proprietà che, qualora non posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, potrà essere perfezionato anche successivamente, ma comunque prima della concessione dell'aiuto.

In merito alla disponibilità giuridica dei beni immobili sui quali si intendono effettuare gli investimenti, si precisa quanto segue:

- i titoli di possesso, al momento della presentazione della domanda di aiuto, oltre ad avere la durata minima richiesta ai fini dell'ammissibilità, devono essere presenti nel fascicolo aziendale. Il requisito della durata del contratto, qualora non posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, può essere perfezionato anche successivamente e comunque prima del provvedimento di concessione dell'aiuto.



- nel caso di beni immobili non in proprietà sono accettati l'usufrutto, l'affitto, il comodato. I contratti di affitto e di comodato devono essere redatti in forma scritta, registrati a norma di legge ed avere una scadenza determinata.

c) Esclusioni specifiche

Non potranno essere beneficiari le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. In particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata.

Articolo 7 – Interventi ammissibili/non ammissibili

Azione 1 - Sviluppo delle attività artigianali

Interventi ammissibili:

- adeguamenti strutturali strettamente finalizzati allo svolgimento delle attività artigianali: ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dei locali da destinare alle attività produttive e di servizio (opere edili, infissi se non adeguati, impianti, anche per la produzione di energia solare fotovoltaica ai fini dell'autoconsumo aziendale);
- acquisto di hardware, software, tecnologie, servizi (es. creazione di siti web, ecc.);
- acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature per la creazione, l'ammodernamento, il potenziamento e l'ampliamento dell'attività;
- studi di fattibilità e assistenza (solo se collegate ad investimenti materiali) finalizzati alla creazione, ammodernamento, potenziamento e ampliamento dell'attività; consulenze per innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale; acquisto di brevetti e licenze;
- spese generali, secondo termini e modalità indicate nell'articolo 9 "Spese ammissibili".

Azione 2 - Sviluppo delle attività commerciali

Interventi ammissibili:

- adeguamenti strutturali strettamente finalizzati allo svolgimento delle attività commerciali: ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dei locali da destinare all'attività commerciale e di servizio (opere edili, infissi se non adeguati, impianti);
- acquisto di hardware, software, tecnologie, servizi (es. creazione di siti web);
- acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature per la creazione, l'ammodernamento, il potenziamento e l'ampliamento dell'attività;
- studi di fattibilità e assistenza (solo se collegate ad investimenti materiali) finalizzati alla creazione, ammodernamento, potenziamento e ampliamento dell'attività; consulenze per innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale; acquisti di brevetti e licenze;
- spese generali, secondo termini e modalità indicate nell'articolo 9 "Spese ammissibili".



Azione 3 - Sviluppo delle attività di servizio

Interventi ammissibili:

- adeguamenti strutturali strettamente finalizzati allo svolgimento delle attività: ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dei locali da destinare all'attività di servizio (opere edili, infissi se non adeguati, impianti);
- acquisto di hardware, software, tecnologie, servizi (es. creazione di siti web);
- acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature per la creazione, l'ammodernamento, il potenziamento e l'ampliamento dell'attività;
- studi di fattibilità e assistenza (solo se collegate ad investimenti materiali) finalizzati alla creazione, ammodernamento, potenziamento e ampliamento dell'attività; consulenze per innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale; acquisti di brevetti e licenze;
- spese generali, secondo termini e modalità indicate nell'articolo 9 "Spese ammissibili".

Per le azioni 1 e 2

Le strutture devono essere destinate alla produzione, trasformazione e/o commercializzazione di prodotti tipici e tradizionali del territorio del GAL BMGS, non compresi nell'allegato I del Trattato. A titolo di esempio: pani, dolci, pasta, liquori, prodotti dell'apicoltura escluso il miele, produzione di oli essenziali, artigianato artistico, tessitura, sartoria, pelletteria, oreficeria, intreccio, coltelli, lavorazione del legno (lavorazioni tradizionali ed artistiche, oggettistica, utensileria), lavorazione del ferro (lavorazioni tradizionali ed artistiche, oggettistica, utensileria), lavorazione delle pietre, lavorazione del sughero (lavorazioni tradizionali ed artistiche, oggettistica, utensileria).

Per tutte le azioni

Non saranno in ogni caso ammessi interventi di sostituzione ovvero opere di manutenzione delle strutture da destinare allo svolgimento dell'attività artigianale esistente, in mancanza di investimenti volti ad uno sviluppo effettivo dell'attività.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, tutti gli impianti devono essere certificati a norma di legge da un tecnico abilitato. In caso di impianti finalizzati al risparmio energetico/idrico, tale caratteristica deve risultare chiaramente evidenziata nella certificazione.

Si fa presente che per gli interventi finanziati non potranno essere richieste le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, in quanto si configurerebbe un doppio finanziamento irregolare.

Gli investimenti dovranno essere realizzati entro e non oltre 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo.

Interventi non ammissibili

- acquisto di immobili;
- nuove costruzioni;
- acquisto di materiale, impianti, macchinari e attrezzature usate;
- acquisti di materiali di consumo, minuterie ed utensili di uso comune;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi;
- interventi di sostituzione. Si considerano tali gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell'acquisto di macchinari) che non aumentano la capacità di produzione, non



modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;

- nel caso di leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.).
- L'IVA, come meglio specificato nell'articolo 9 "Spese ammissibili".

Si specifica che gli interventi riguardanti edifici inseriti nei centri storici o di valore storico, ancorché esterni agli stessi, devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche strutturali ed architettoniche tipiche della zona e dell'ambiente rurale, con l'utilizzo dei materiali, delle forme e delle tecniche costruttive delle tradizioni locali ed evitando cromatismi incompatibili con il paesaggio circostante.

Per la progettazione ed il recupero delle tipologie edilizie del paesaggio rurale possono essere seguite le indicazioni contenute nei Manuali dei Centri storici redatti dall'Assessorato regionale agli Enti Locali, Finanza e Urbanistica – Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia. Per il territorio di riferimento si può consultare il Manuale "Architettura in pietra delle Barbagie, dell'Ogliastra, del Nuorese e delle Baronie" disponibile nel sito <http://www.sardegna.digitallibrary.it/index.php?xsl=626&s=17&v=9&c=4463&id=203263>.

Articolo 8 – Criteri di valutazione

Le istanze di finanziamento presentate verranno selezionate attraverso una griglia di criteri di valutazione che tengono conto dei punteggi definiti a livello regionale (punteggio RAS) a cui si sommano i punteggi definiti dal GAL BMGS, in funzione degli obiettivi del Piano di Sviluppo Locale (Punteggi GAL). I criteri comuni a tutte le azioni riguardanti le caratteristiche del richiedente, dell'impresa e dell'intervento proposto sono riportati nella seguente tabella:

Criteri di valutazione Misura 312	Punteggio base RAS	Punteggio aggiuntivo GAL	Totale RAS GAL
1 – Caratteristiche del richiedente - Domanda d'aiuto presentata da:	25	5	30
1.a) (*) Giovani (< 40 anni)	5	5	10
1.b) (*) Donne	5	0	5
1.c) Persona disabile (**2)	5	0	5

1 (*) In caso di società il requisito deve essere posseduto da:
- almeno un terzo dei soci nel caso di società di persone;
- un amministratore o almeno un terzo dei soci nel caso di società cooperative;
- almeno un amministratore in caso di società di capitali.

2 (***) In caso di società il requisito deve essere posseduto da:
- almeno un socio nel caso di società di persone o di società cooperative;



1.d) Possesso di titolo di studio (laurea quinquennale, triennale, diploma scuola media superiore)	5	0	5
1.e) Azienda che partecipa a reti tra microimprese (***) ³	5	0	5
2 – Caratteristiche della microimpresa	20	5	25
2.a) Localizzazione all'interno di siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) - Azienda con superficie aziendale ricadente, anche parzialmente, in aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)	10	0	10
2.b) Certificazioni di qualità aziendali Adesione ai seguenti protocolli di controllo di qualità certificati: <ul style="list-style-type: none">▪ ISO 9001- certificazione del sistema di gestione per la qualità▪ ISO 14001- certificazione del sistema di gestione ambientale▪ Registrazione EMAS	5	0	5
2.c) Creazione di imprese ex novo- Soggetti che intendano avviare una nuova attività fra quelle previste dall'azione	5	5	10
3 – Caratteristiche dell'intervento proposto	15	10	25
3.a) Intervento corredato di progetto cantierabile, completo cioè di tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio lavori	5	5	10
3.b) Intervento diretto a favorire l'accesso ai disabili, con esclusione di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente o volti alla creazione di percorsi specifici per particolari categorie di disabilità (es. percorsi per non vedenti, etc.)	5	0	5
3.c) Intervento finalizzato al risparmio energetico	5	5	10
TOTALE	60	20	80

- almeno un amministratore nel caso di società di capitali.

³ (***) Le reti di imprese sono definite dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 3, comma 4-ter, modificata dall'art. 42, comma 2-bis D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con la L. 30.07.2010, n. 122.



I criteri specifici a ciascuna azione riguardanti le caratteristiche dell'attività sono riportati nelle seguenti tabelle:

Criteri di valutazione Misura 312 <u>Azione 1 Sviluppo delle attività artigianali</u>	Punteggio base RAS	Punteggio aggiuntivo GAL	Totale RAS GAL
4 – Caratteristiche dell'attività	15	5	20
4.a) Attività localizzata negli immobili di cui alla Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"- Az. 1	5	0	5
4.b) Attività che prevede la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e/o il risparmio idrico nel processo produttivo	5	5	10
4.c) Attività che prevede l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC)	5	0	5
TOTALE	15	5	20

Criteri di valutazione Misura 312 Azione 2 Sviluppo delle attività commerciali	Punteggio base RAS	Punteggio aggiuntivo GAL	Totale RAS GAL
4 – Caratteristiche dell'attività	10	3	13
4.a) Attività localizzata negli immobili di cui alla Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" – Azione 1	5	0	5
4.b) Attività che prevede l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dell'attività (e-commerce, ecc.)	5	3	8
TOTALE	10	3	13



Criteri di valutazione Misura 312 <u>Azione 3 Sviluppo delle attività di servizio</u>	Punteggio base RAS	Punteggio aggiuntivo GAL	Totale RAS GAL
4 – Caratteristiche dell'attività	15	5	20
4.a) Attività rivolta ad un'utenza prevalente di persone della terza età, dell'infanzia o della disabilità	5	3	8
4.b) Attività complementare allo sviluppo del turismo	5	2	7
4.c) Attività che prevede l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dell'attività	5	0	5
TOTALE	15	5	20

Per l'azione 1 il totale del punteggio è pari a punti 100 di cui 75 punteggio RAS e 25 punteggio GAL;

Per l'azione 2 il totale del punteggio è pari a punti 93 di cui 70 punteggio RAS e 23 punteggio GAL;

Per l'azione 3 il totale del punteggio è pari a punti 100 di cui 75 punteggio RAS e 25 punteggio GAL.



Sono considerati cantierabili i progetti che, in fase di presentazione della domanda, sono corredati di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori.

Le caratteristiche del richiedente, dell'azienda e dell'intervento proposto che danno diritto ai punteggi e priorità, dovranno essere posseduti dal soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di accesso al finanziamento e dichiarati espressamente nella medesima.

Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di accesso al finanziamento e di quelli che determinano punteggi e priorità per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, fatte salve le cause di forza maggiore, pena la esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento concessivo e recupero degli importi erogati (Art. 19 comma 4 del DM 22/12/09). I controlli possono essere di tipo amministrativo, in loco ed ex post.

Articolo 9 – Spese ammissibili

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dall'art. 55 del Reg. CE 1974/2006 e ss.mm.ii., dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" e dalla normativa nazionale e regionale vigente, sostenute dal beneficiario per la realizzazione degli investimenti indicati all'Articolo 7.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche. Il prezzario di riferimento è quello vigente al momento della presentazione della domanda.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente s'intende, nei casi in cui le norme fiscali e contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Per le voci di costo non comprese nei predetti prezzari la spesa massima ammissibile sarà determinata sulla base del confronto di almeno tre preventivi forniti da ditte in concorrenza e, a parità di condizioni tecniche evidenziate in una relazione tecnico-economica prodotta da un tecnico qualificato, la scelta dovrà di norma privilegiare il preventivo con il prezzo più basso. Nell'ipotesi in cui non sia privilegiato il prezzo più basso, la preferenza dovrà essere giustificata nella relazione e accolta in fase istruttoria.

Per l'acquisto di beni/attrezzature e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, non è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene/servizio al fine di rientrare in questa casistica.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, occorre una dichiarazione da parte del tecnico progettista nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, dandone opportuna giustificazione nella relazione tecnico-economica.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.



Prima della liquidazione del saldo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita. Le fatture e/o i documenti aventi forza probante equivalente devono essere chiaramente riferiti alle voci di cui ai computi metrici approvati.

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili.

Non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario.

a) Spese generali

Le spese generali direttamente collegate agli interventi ammessi, così come indicato nell'Art. 7 – interventi ammissibili, saranno riconosciute fino alla concorrenza del:

_ 12% del costo totale degli investimenti materiali realizzati per l'azione 1 – Sviluppo di attività artigianali”, se il progetto riguarda esclusivamente l'acquisto di beni mobili tale percentuale non potrà superare il 7%;

_ 10% del costo totale degli investimenti materiali realizzati per la “Azione 2- “Sviluppo attività commerciali””, se il progetto riguarda esclusivamente l'acquisto di beni mobili tale percentuale non potrà superare il 5%;

_ 10% del costo totale degli investimenti materiali realizzati per la “Azione 3 -Sviluppo delle attività di servizio””, se il progetto riguarda esclusivamente l'acquisto di beni mobili tale percentuale non potrà superare il 5%.

Rientrano tra le spese generali gli onorari di professionisti e consulenti per progettazione, consulenza tecnica e direzione dei lavori, spese per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione).

Verranno riconosciute le spese di progettazione e direzione lavori, anche se le rispettive prestazioni sono rese dal Direttore tecnico o Amministrativo dell'Impresa richiedente (all'uopo abilitati), ovvero nel caso in cui l'imprenditore beneficiario e il progettista o direttore dei lavori coincidano, purché giustificate da regolare fattura. Nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno e pertanto restano completamente a carico degli stessi richiedenti.

Sono inoltre ammissibili le spese per le garanzie fideiussorie.

Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.



b) Gestione flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario deve utilizzare uno o più conti correnti ad esso intestati.

Per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese il beneficiario deve utilizzare le seguenti modalità, esclusivamente con documenti intestati allo stesso beneficiario:

a) *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*. Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo).

Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire anche l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio da cui risultino le operazioni di pagamento eseguite.

b) *Assegno*. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso con indicazione della fattura cui si riferisce il pagamento.

c) *Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale*. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

d) *Vaglia postale effettuato tramite conto corrente postale*. Tale forma di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Ai fini dei necessari controlli, è previsto che il beneficiario autorizzi l'istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta del GAL BMGS, dell'Amministrazione Regionale e dell'Organismo Pagatore ed Agecontrol.

Articolo 10 - Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di aiuto, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, pareri, studi di fattibilità, nulla osta, ecc..) solo se effettuate 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.



Articolo 11 – Iter procedurale per la concessione degli aiuti

a) Innovazioni procedurali

La gestione delle procedure inerenti il presente bando è stata predisposta, in linea con le disposizioni che prevedono la semplificazione amministrativa e l'adozione di strumenti informatici e telematici nella pubblica amministrazione, sul Sistema informativo agricolo nazionale SIAN. Sarà quindi disponibile sul portale SIAN la procedura per le richieste di aiuto e di pagamento da parte dei beneficiari e per l'attività degli uffici istruttori.

b) Costituzione del fascicolo unico aziendale

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata prima della compilazione della domanda di aiuto presso un Centro Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale.

L'elenco dei CAA della Sardegna autorizzati da AGEA per la costituzione, aggiornamento e tenuta del fascicolo aziendale/amministrativo, è consultabile all'indirizzo:

<http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=60509&v=2&c=3714>

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale devono essere prodotti, da parte dell'interessato, al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale e che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA. I dati contenuti nel fascicolo aziendale sono sottoposti a un insieme di controlli amministrativi. Tali controlli sono propedeutici alla "validazione" del fascicolo aziendale, operazione che rende disponibili le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze riferite al richiedente. Le informazioni di carattere anagrafico e strutturale, presenti nel fascicolo unico aziendale elettronico, costituiscono la base di partenza per la presentazione on line delle domande di aiuto.

Le regole di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale sono riportate nelle circolari AGEA ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ACIU.2007.237 del 06.04.2007.

c) Presentazione delle domande di aiuto e documentazione

La Domanda di aiuto on-line, previa costituzione/aggiornamento del Fascicolo aziendale, dev'essere fatta presso uno dei CAA regionali accreditati. **Le Domande di Aiuto potranno essere presentate** dalla data di pubblicazione dell'Avviso di Bando sul Buras fino al 10/01/2014 Per la compilazione, trasmissione/rilascio delle domande di aiuto per via telematica il CAA utilizza la Procedura informatica gestita dal SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

La domanda di aiuto richiede al compilatore esclusivamente gli elementi necessari a valutare l'ammissibilità dell'operazione. La procedura provvede a guidare l'inserimento dei dati evitando incongruenze; *i dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente.* Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione necessari per la formazione delle graduatorie, il richiedente dovrà compilare la *Scheda tecnica cartacea (Allegato A1, A2, A3 a seconda che si presenti domanda per l'azione 1, 2, 3)* allegata al bando, sottoscriverla e inviarla al GAL BMGS a corredo della domanda di aiuto. Compilata la domanda di aiuto sarà possibile stamparla e rilasciarla. Il Sistema propone due tipi di stampe:



- stampa provvisoria: consente di stampare la domanda compilata, verificare se i dati inseriti sono corretti ed eventualmente correggerli;
- stampa definitiva: la domanda compilata sul SIAN non può più essere modificata. Alla domanda viene assegnato un codice a barre che consentirà di individuarla in maniera univoca.

Alla stampa definitiva deve seguire necessariamente il Rilascio (invio telematico) della domanda. **La data di presentazione della domanda di aiuto coincide con la data del rilascio informatico.**

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno “rilasciate” in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti. **Successivamente al rilascio, la domanda non potrà più subire modifiche.**

La domanda non può essere ricevuta dal GAL se non viene rilasciata. Le domande non “rilasciate” non saranno quindi prese in considerazione.

Completata la compilazione e l’invio rilascio/telematico al SIAN, il richiedente dovrà farsi stampare, dal CAA competente, la copia cartacea contenente il Cod. Univoco di Domanda Agea (barcode), **sottoscriverla e consegnarla al GAL** corredata dalla seguente documentazione:

- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- nel caso di domande presentate da società o cooperative deve essere allegata la deliberazione dell’organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) di autorizzazione per il rappresentante legale a richiedere il finanziamento. Nel caso di domande presentate da soggetti che intendano costituirsi in forma societaria deve essere allegato un atto, anche nella forma della scrittura privata, con il quale i potenziali soci dichiarano di impegnarsi a costituirsi, a pena di revoca del finanziamento, in società o cooperativa e danno mandato al richiedente per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento e per la riscossione del contributo erogato;
- Scheda tecnica di misura/azione (Allegato A1, A2, A3 a seconda che si presenti domanda di aiuto per l’Azione 1, 2, 3) contenente dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445⁴;
- per gli investimenti da realizzarsi su beni immobili non di proprietà della microimpresa richiedente deve essere allegata l’autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione degli interventi, con allegata copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. L’autorizzazione dovrà essere prodotta anche nei casi di comproprietà o comunione dei beni (Allegato B).
- tabella Riepilogo dei costi d’investimento (Allegato C).

La scheda tecnica costituisce parte integrante della domanda. L’assenza della scheda compilata e sottoscritta sarà causa d’irricevibilità della domanda stessa.

Tutti i documenti amministrativi, allegati in unica copia alla domanda di aiuto, sono esenti da bollo. Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando determinerà l’*esclusione* dal presente Bando.

La mancata presentazione anche di uno dei documenti richiesti rende *irricevibile* la domanda.

La domanda di aiuto cartacea, con gli allegati di cui sopra, deve essere contenuta in un plico chiuso. All’esterno del plico devono essere riportati i seguenti elementi:

- ” PSR-SARDEGNA 2007/2013 - Misura 3.1.2. Specificare l’Azione per la quale si presenta la domanda;

⁴ Nel caso di persone fisiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente. Nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale.



- *Identificativo del richiedente: il CUAA;*
- *Codice univoco di domanda (barcode) assegnato dal S.I.A.N.*

Il plico dovrà essere trasmesso con raccomandata A/R o corriere espresso, al seguente indirizzo: **GAL – Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte via Bulgaria sn 08038 Sorgono** entro le ore 12,00 del 10° (decimo) giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda telematica (vale a dire il 20/01/2014) pena la sua irricevibilità (farà fede il timbro postale).

La struttura del GAL BMGS, competente per la ricezione delle domande cartacee, non ha alcuna responsabilità per il verificarsi di disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni o disguidi postali o comunque causati da terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

La domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei dati dichiarati secondo i termini di legge (DPR 445/2000). Non è possibile effettuare correzioni sul modulo cartaceo.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, del Reg. (UE) 65/ 2011, le domande di aiuto possono essere modificate dopo la presentazione mediante *“domanda di correzione”* in caso di errori palesi, quali:

1. errori materiali di compilazione della domanda (salvo quelli che determinano la non ricevibilità);
2. incompleta compilazione di parti della domanda (salvo quelli che determinano la non ricevibilità).

Le domande di correzione saranno accoglibili esclusivamente se presentate **entro 5 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione della domanda telematica.

Per informazioni sulle modalità di utilizzo della procedura informatica sarà possibile rivolgersi agli uffici del GAL BMGS.

d) Istruttoria delle Domande di Aiuto

Il GAL BMGS è responsabile della ricezione, presa in carico/protocollazione delle domande. Il GAL BMGS, ricevuta la domanda di aiuto in formato elettronico e cartaceo, provvede:

- alla protocollazione, secondo le modalità adottate dall'ufficio protocollo, della domanda cartacea e relativi allegati, verificando la presenza di questi ultimi; a ogni domanda andrà assegnato un numero di protocollo univoco; il numero di protocollo e la data saranno riportati sulle domande e sugli allegati;
- alla registrazione sul SIAN del numero di protocollo e della data corrispondente, utilizzando la procedura informatica predisposta.

Per ogni domanda presentata viene costituito, presso il GAL, un fascicolo della domanda contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo e tutte le check-list relative ai controlli eseguiti, fascicolo che dovrà essere conservato per 10 anni.

L'istruttoria della domanda di aiuto sarà così articolata:

1. controllo amministrativo di ricevibilità e ammissibilità;
2. istruttoria preliminare e emissione della prima graduatoria provvisoria delle domande di aiuto;
3. verifica dei dati e delle dichiarazioni rese, istruttoria del progetto e della documentazione allegata;



4. emissione graduatoria definitiva delle domande di aiuto.

1. Controllo amministrativo di Ricevibilità e Ammissibilità

Il GAL BMGS, provvederà a effettuare l'istruttoria delle domande pervenute. Esso procede al controllo amministrativo con la verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità della domanda. Ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 65/2011, i controlli amministrativi riguardano la *totalità delle domande* di aiuto e tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare con mezzi amministrativi. La verifica riguarderà l'effettiva finanziabilità della domanda di aiuto, attraverso il controllo tecnico-amministrativo del rispetto dei requisiti, i controlli incrociati nell'ambito del SIGC e un eventuale sopralluogo ai sensi dell'art.24, par. 4 del citato regolamento.

Il Direttore del GAL BMGS individua il funzionario incaricato dell'istruttoria delle domande di aiuto che provvede, per ciascuna domanda, alla compilazione e sottoscrizione delle check-list di controllo e del rapporto istruttorio. Se non indicato nel bando, il nominativo dell'incaricato istruttore della domanda di aiuto e il nominativo del/dei funzionari del GAL BMGS a cui gli interessati potranno rivolgersi per informazioni, **devono** essere resi pubblici sul sito del GAL BMGS e su quello della Regione.

Controllo di ricevibilità

Non saranno ritenute ricevibili le domande di aiuto:

- presentate oltre i termini stabiliti;
- non compilate con le modalità previste (verifica consegna domanda e allegati);
- non "rilasciate" dal sistema;
- presentate esclusivamente su supporto cartaceo o solo telematicamente;
- prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido⁵ (verifica della presenza della firma sulla domanda cartacea e della corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato);
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata dal SIAN;
- non complete della documentazione allegata richiesta;

Gli Istruttori concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di una check-list di controllo, che alimenterà il Sistema informativo individuando **le domande ricevibili e quelle non ricevibili.**

Controllo di ammissibilità

Tutte le domande Ricevibili saranno sottoposte a controllo di ammissibilità.

Sulle domande ricevibili si procederà innanzitutto alla verifica:

- dell'esistenza di cause di esclusione specifiche: non potranno essere beneficiari i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 01.01.2000, attraverso la consultazione:

⁵ Per le domande inoltrate "per via telematica" si rinvia a quanto disposto dall'art. 38, 2° comma, del D.P.R. 445/2000.



- della Banca Dati Debitori (BDD) effettuata da AGEA sulla base degli elenchi dei richiedenti inviati dal GAL per il tramite della Regione;
 - degli elenchi delle irregolarità POR 2000-2006 e Leader +, forniti ai GAL dalla Regione;
- dell'assenza di revoche subite dal richiedente per la stessa misura, ai sensi del paragrafo 2 dell'art.30 del Reg. (UE) 65/2011, nell'anno civile in cui viene presentata la domanda di aiuto, o in quello precedente.

L'esito negativo delle verifiche di cui sopra determinerà automaticamente la non ammissibilità dell'istanza a finanziamento e quindi la sua archiviazione.

Sulle domande che superano positivamente tali controlli, l'ammissibilità e la selezione avverranno sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese nella domanda e nella scheda tecnica (**Allegato A1, A2, A3**).

L'istruttore del GAL BMGS attribuirà alla domanda un punteggio dato dalla somma dei punti ottenuti per ogni criterio di valutazione (punteggio RAS). A tale punteggio saranno inoltre aggiunti i punti di pertinenza del GAL previsti nelle specifiche azioni (punteggio GAL). L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica e le misure adottate in caso di constatazione d'irregolarità devono essere registrati su apposite check-list inserite nel SIAN. Le check-list devono inoltre essere stampate, firmate dall'istruttore e archiviate nel fascicolo dell'operazione.

A conclusione di tale fase le domande risulteranno:

- *Ammissibili* alla graduatoria (esito positivo),
- *Non Ammissibili* alla graduatoria (esito negativo).

Le domande *Ammissibili* entreranno in graduatoria nella posizione relativa al punteggio dichiarato dal richiedente. Le domande *Non Ammissibili* non potranno essere sanate.

2. Emissione graduatoria provvisoria delle domande di aiuto

Verificata la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande presentate sarà predisposta la prima graduatoria delle domande di aiuto sulla base del punteggio dichiarato dal richiedente.

La graduatoria sarà articolata in tre parti:

- domande ammissibili e finanziabili, sulla base dei contributi richiesti e delle risorse programmate;
- domande ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie;
- domande non ammissibili, con indicazione della motivazione (es.: non ricevibili).

Per ciascun richiedente, la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda;
- CUAA;
- ragione sociale;
- punteggio attribuito;
- posizione in graduatoria;
- spesa totale e importo dell'aiuto concesso (per le domande ammissibili).



La Graduatoria sarà integralmente pubblicata entro 60 gg. dalla data di scadenza per la presentazione della domanda cartacea. La stessa verrà affissa sulla bacheca del GAL BMGS, inviata per la pubblicazione nell'Albo Pretorio dei Comuni del territorio, pubblicata sul sito internet del GAL BMGS e inviata per mail all'Autorità di Gestione / Servizio Sviluppo Locale per la pubblicazione sul sito della Regione Sardegna/Speciali/SviluppoLocale/GAL/Notizie. Nel provvedimento saranno indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Per le domande *non ammissibili* il GAL invia ai richiedenti, come da "Manuale dei controlli e attività istruttorie", una comunicazione per raccomandata A/R indicante:

- identificativo della domanda;
- CUA;
- ragione sociale;
- motivazione della non ammissibilità
- i termini e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Rispetto dei criteri di valutazione: La corrispondenza di quanto indicato nella domanda ai fini del calcolo del punteggio, inteso come somma dei "pesi", avverrà *successivamente* alla fase di approvazione della graduatoria ad opera del GAL, che procederà alle opportune verifiche sulla base della documentazione presentata.

La verifica del possesso dei requisiti di cui ai criteri di valutazione, per le Azioni 1, 2 e 3 della Misura 312, sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e nell'autocertificazione; pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione alla sua compilazione.

3. Istruttoria della documentazione e del progetto

Presentazione dei Progetti e documentazione

Ciascun soggetto individuato come ammissibile e finanziabile nella graduatoria provvisoria, **dovrà** far pervenire al GAL BMGS il progetto di dettaglio e la documentazione sotto indicata, entro il termine di **60 gg.** solari **dalla data di pubblicazione della graduatoria da parte del GAL sul sito istituzionale www.galdistrettoruralebmgs.it**. La graduatoria verrà trasmessa agli Enti Pubblici soci del GAL chiedendone la pubblicazione nei rispettivi albi pretori.

Il mancato rispetto dei termini fissati per la presentazione dei progetti e degli allegati comporterà l'esclusione della domanda e la conseguente perdita del finanziamento.

Il progetto cantierabile dovrà contenere tutte le autorizzazioni, i nulla-osta e i pareri previsti per legge per tale fase progettuale, e non dovrà presentare alcuna difformità rispetto alle prescrizioni del presente bando e rispetto a quanto dichiarato nella *domanda di aiuto*.

Il Progetto di dettaglio e la documentazione in allegato dovrà essere costituito da:

a) *Elaborati tecnici:*

1. Relazione tecnico-economica, predisposta secondo le prescrizioni di cui al formulario di progetto di dettaglio (**Allegato D**), che deve:
 - in caso di microimpresa già esistente, descrivere in maniera esauriente l'azienda ed il suo ordinamento produttivo;



- descrivere dettagliatamente le attività previste indicate in domanda ai fini dell'attribuzione del progetto previsto dal bando;
 - **indicare il** comune e gli identificativi catastali degli immobili sui quali si intendono effettuare gli investimenti;
 - descrivere dettagliatamente gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'investimento proposto in termini di organizzazione produttiva e di sviluppo dell'attività svolta o che si intende svolgere ex novo;
 - descrivere dettagliatamente gli investimenti previsti, distinguendo tra interventi strutturali e beni mobili e attività accessorie. Si devono descrivere con particolare attenzione le caratteristiche dell'investimento proposto indicate in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio;
 - dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento e la validità dell'intervento, anche attraverso la predisposizione dei bilanci dell'esercizio in corso e del biennio successivo;
 - in caso di interventi da realizzare su edifici localizzati nei centri storici o di valore storico/architettonico, occorre dimostrare il rispetto delle caratteristiche strutturali ed architettoniche tipiche della zona e dell'ambiente rurale con riferimento ai materiali, alle forme ed alle tecniche costruttive che si intendono adottare per la realizzazione delle opere.
 - evidenziare vincoli e obblighi derivanti dalla normativa vigente, dimostrandone il rispetto in relazione agli investimenti da realizzare;
2. Cronoprogramma indicante i tempi di realizzazione degli interventi;
 3. Piano finanziario dettagliato degli investimenti che si intendono realizzare;
- Per gli investimenti strutturali
4. *Cartografia*:
 - Corografia al 25.000 con l'esatta ubicazione dei fabbricati da adibire all'attività;
 - Planimetria aziendale in scala opportuna con l'indicazione degli spazi eventualmente già adibiti all'attività e di quelli da adibire nonché delle opere da eseguire;
 5. *Computo metrico* che dovrà essere stilato in maniera analitica con le voci distinte per categorie di opere (vedi Articolo 9 "Spese ammissibili"). In chiusura del computo metrico dovrà essere inserita una tabella di riepilogo riportante, per singola azione, i seguenti dati (vedi Allegato C):
 - Importo previsto per investimenti strutturali;
 - Importo previsto per beni mobili e immateriali;
 - Importo totale per gli investimenti da realizzare;
 - Percentuale degli investimenti strutturali rispetto al totale degli investimenti;
 - Importo spese generali;
 - Contributo richiesto;
 - Costo totale per la realizzazione dell'operazione.
 6. Disegni delle opere e degli impianti con le seguenti specificazioni:



- i fabbricati devono essere riportati in scala adeguata (in pianta, in sezione ed in prospetto) e debitamente quotati per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico;
 - i dettagli di rilevante importanza vanno disegnati a parte ed in scala maggiore;
- 7) Documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi precedente agli investimenti in caso di interventi di natura edilizia.

Il progetto deve essere redatto da un tecnico libero professionista, allo scopo abilitato, ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale. Tutti gli elaborati tecnici, da prodursi in due copie, devono essere datati e

firmati dal committente e dal tecnico progettista il quale dovrà apporre il proprio timbro professionale.

b) Documentazione amministrativa:

1. Preventivi (come specificato all'art. 9 "spese ammissibili");
2. Eventuale altra documentazione necessaria.

Nel caso di progetto presentato da società o cooperative è necessario allegare la deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.).

Tutti i documenti amministrativi, allegati in duplice copia al progetto, sono esenti da bollo.

Nel caso di progetto "cantierabile", vanno allegate tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio lavori recanti data antecedente o contemporanea a quella di rilascio della domanda telematica.

Controlli di ammissibilità e Istruttoria progetti per le domande finanziabili

Dopo la presentazione dei Progetti, il GAL definisce compiutamente l'ammissibilità delle domande finanziabili, conferma o ridetermina il punteggio spettante alle singole domande istruite positivamente, e **predispone la graduatoria definitiva** sulla base del punteggio rideterminato.

La rideterminazione del punteggio potrà avvenire solo in diminuzione; non potrà essere attribuito in istruttoria, ai singoli criteri e nel totale, un punteggio superiore a quello attribuito in fase di compilazione della domanda con procedura informatica. Salvo casi specifici individuati dal Gal in fase istruttoria, le domande il cui punteggio dovesse essere rideterminato in diminuzione, non potranno essere ammesse a finanziamento. In tal caso si scorrerà la graduatoria e sarà richiesto il progetto ai soggetti risultati ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie. Il progetto dovrà essere inviato entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione.

Il Direttore del GAL, valutata la complessità del bando, può avvalersi, per l'attività di istruttoria dei progetti, di un'apposita commissione istruttoria, ricorrendo a funzionari interni, funzionari dell'amministrazione pubblica e/o ad altro personale di comprovata esperienza, o di uno o più esperti esterni di comprovata esperienza.

Ricevuta e protocollata la documentazione progettuale, il GAL procederà ai controlli di ammissibilità e all'istruttoria del progetto sulle domande finanziabili; tali fasi dovranno concludersi entro 60 gg. dalla presentazione della documentazione. Durante tali fasi si procederà alla verifica:

1. della validità e della congruenza dei dati e delle dichiarazioni rese dal richiedente, al fine di accertare il rispetto dei criteri di ammissibilità/selezione. Anche per le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 saranno effettuati i controlli sul 100% delle domande. Nel caso vengano accertate dichiarazioni mendaci l'Ufficio procederà, oltre che all'archiviazione dell'istanza,



anche all'avvio delle procedure previste dalla normativa vigente per tale fattispecie di irregolarità;

2. della documentazione richiesta e pervenuta in termini di presenza, qualità e contenuto;
3. del rispetto dei massimali previsti per gli aiuti d'importanza minore (de minimis);
4. della conformità dell'operazione oggetto della domanda con la normativa di riferimento;
5. dell'esistenza di eventuali contributi pubblici già erogati per gli stessi interventi al fine di evitare finanziamenti irregolari. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo si verifica che l'aiuto complessivo non superi il massimale di aiuto;
6. dell'ammissibilità ed eleggibilità delle spese, della ragionevolezza e congruità delle stesse, nel rispetto di quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" e dal bando;
7. dell'idoneità tecnica delle proposte progettuali.

Potrà inoltre essere effettuato un sopralluogo preliminare per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'intervento proposto al fine di accertare:

- la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- la fattibilità degli interventi proposti;
- la conformità degli interventi previsti con gli obiettivi del programma e della misura interessata.

L'esito negativo delle verifiche di cui sopra determinerà la non ammissibilità della domanda e quindi la sua archiviazione.

L'inammissibilità del progetto e la conseguente archiviazione della domanda si ha anche nel caso di:

- assenza della documentazione e delle informazioni indicate nel bando come essenziali per l'espletamento dell'istruttoria;
- domande aventi per oggetto investimenti non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura/azione;
- domande corredate da documentazione non rispondente nella qualità e nel contenuto a quello richiesto, fatte salve le integrazioni consentite e richieste.

L'istruttore della domanda di aiuto o la Commissione di Valutazione, qualora lo ritengano necessario, potranno richiedere della documentazione integrativa. Tale richiesta, trasmessa con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC), deve riportare la motivazione e il termine entro il quale esibire la documentazione, pena l'esclusione dai benefici richiesti e l'archiviazione della domanda. In tal caso s'interromperanno i termini previsti per l'istruttoria.

I requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere posseduti dal richiedente e verificati alla data di rilascio della domanda sul portale SIAN.

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati riportati nella domanda e nella documentazione prodotta che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardano dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria non potranno comportare un aumento del punteggio. Inoltre, sulla base di ulteriori



informazioni fornite dal richiedente, non si possono modificare in aumento la spesa o gli interventi richiesti.

Nel caso in cui si riscontrino variazioni del progetto rispetto a quanto indicato in domanda, esso sarà ammesso solo se si verificano le seguenti condizioni:

- la modifica non comporti diminuzione del punteggio riportato nella graduatoria;
- le opere siano coerenti con i fabbisogni di intervento/obiettivi operativi individuati;
- l'importo del progetto non sia inferiore all'80% dell'importo ammissibile indicato nella graduatoria.

Non saranno in ogni caso ammessi progetti d'importo superiore a quello ammissibile indicato nella graduatoria. Per quanto non disciplinato si rimanda al paragrafo "Esclusioni specifiche".

4. Emissione graduatoria definitiva delle domande di aiuto.

Esiti Istruttoria. Provvedimento di concessione finanziamento e Graduatorie definitive

Gli esiti dei controlli di ammissibilità e dell'istruttoria dei progetti sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio che è comprensivo delle check-list di controllo compilate e inserite sul SIAN. Le risultanze dell'istruttoria riportate nel rapporto, che si conclude con la proposta da parte dell'istruttore di concessione o di diniego del finanziamento, devono essere formalizzate con determinazione del **Direttore del GAL** il quale emette:

- il *provvedimento di concessione del finanziamento*, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile;
- il *provvedimento di diniego del finanziamento*, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione, i termini e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Il beneficiario entro 15 giorni dalla comunicazione dell'approvazione, dovrà comunicare o meno l'accettazione del contributo.

Il CdA del GAL provvede ad approvare la graduatoria definitiva. Nel provvedimento di approvazione della graduatoria dovrà essere riportato l'elenco:

- dei beneficiari ai quali è concesso il finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile;
- dei richiedenti ai quali non è stato concesso il finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

Il provvedimento sarà integralmente pubblicato a mezzo affissione sulla bacheca del GAL e sul sito internet del GAL e ne sarà dato opportuno avviso anche nella pagina *Speciali/ProgrammaSvilupporurale/GAL/ Notizie* del sito www.RegioneSardegna.it, verrà inoltre spedito a tutti gli enti pubblici soci del GAL chiedendone la pubblicazione nei rispettivi albi pretori.

La graduatoria avrà validità per n. 18 mesi al fine di poter ammettere a finanziamento le domande di beneficiari inseriti in posizione utile nella stessa, compresi quelli la cui domanda è ammissibile ma non finanziabile, utilizzando rinunce, eventuali economie che si rendessero disponibili, risorse provenienti da rimodulazioni del PSL o altre fonti di finanziamento.



Il GAL invia ai beneficiari tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata A/R, i provvedimenti di concessione o di diniego del finanziamento. In caso di diniego del finanziamento nella comunicazione dovranno essere indicati:

- identificativo della domanda, CUA,AA,
- ragione sociale,
- estremi del provvedimento di diniego,
- motivazione della decisione,
- i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Consegna fascicoli delle domande di aiuto agli Uffici AGEA/Agecontrol

Una volta concluso l'iter di concessione del finanziamento, il GAL provvede ad inviare copia del fascicolo di domanda ad AGEA/Agecontrol.

La consegna del materiale avviene mediante lettera formale a firma del Direttore del GAL con l'indicazione del referente del GAL e con allegata apposita check-list di consegna debitamente compilata. La lettera è inviata via mail per conoscenza alla Regione/Autorità di Gestione-Servizio Sviluppo Locale.

Articolo 12 – Presentazione delle domande di pagamento e loro istruttoria

Il soggetto responsabile del ricevimento, della presa in carico, dell'istruttoria e della revisione delle domande è AGEA/Agecontrol.

A seguito dell'approvazione della domanda di aiuto e della concessione del finanziamento, i beneficiari possono presentare ad AGEA/Agecontrol le domande di pagamento dell'anticipazione e quelle per il rimborso delle spese sostenute (SAL e saldo finale).

La copia cartacea delle domande di pagamento debitamente sottoscritte, con i relativi allegati, deve essere recapitata alle sedi di AGEA/Agecontrol in Sardegna. Gli indirizzi delle sedi saranno comunicati da AGEA/Agecontrol ai GAL per il tramite dell'Autorità di Gestione-Servizio Sviluppo Locale. Il GAL avrà cura di darne tempestiva comunicazione ai beneficiari.

Nel dettaglio, il provvedimento di concessione del finanziamento dovrà riportare le seguenti informazioni:

- a. riferimento al bando in forza del quale è stata presentata la domanda;
- b. riferimenti ai vari atti procedurali;
- c. dati finanziari relativi all'investimento ed all'aiuto ammesso a seguito di istruttoria;
- d. le spese ammesse e l'aiuto concedibile distinte per tipologia;
- e. modalità di erogazione dell'aiuto, con indicazione delle disposizioni operative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- f. prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- g. obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- h. tempistica di realizzazione e termine entro il quale l'operazione dovrà essere ultimata;



- i. obblighi in materia di adempimenti contabili del beneficiario, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- j. obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- k. obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio e alla valutazione degli interventi;
- l. obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori, che deve essere compatibile con i tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'aiuto;
- m. obbligo di comunicare il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- n. riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni/esclusioni e delle sanzioni;
- o. modalità di gestione di varianti e proroghe.

a) Istruttoria delle domande di pagamento

AGEA/Agecontrol effettuerà l'istruttoria delle domande di pagamento entro i **60 giorni** dalla ricezione della documentazione cartacea. Se necessario l'ufficio istruttore può richiedere al beneficiario documentazione integrativa per il riesame delle domande di pagamento non conformi. La richiesta, trasmessa con lettera raccomandata A/R, deve riportare la motivazione ed il termine entro il quale esibire la documentazione, pena l'esclusione dai benefici richiesti e l'archiviazione della domanda. La richiesta di integrazioni interrompe i termini per la conclusione del procedimento istruttorio.

AGEA/Agecontrol procede all'individuazione dei funzionari incaricati dell'istruttoria e della revisione delle domande di pagamento, che provvedono, per ciascuna domanda e separatamente, alla compilazione e alla sottoscrizione delle check list e dei rapporti istruttori. Per ogni domanda di pagamento l'istruttore e il revisore, pur potendo far parte dello stesso ufficio, devono essere distinti e devono, inoltre, essere persone differenti dall'istruttore della domanda di aiuto.

L'attività di controllo svolta e i risultati della verifica devono essere registrati nelle check-list, acquisite nel SIAN e conservate nel fascicolo della corrispondente domanda di aiuto/pagamento.

Ciascuna domanda di pagamento viene protocollata e presa in carico **da AGEA/Agecontrol**.

L'istruttore verifica che la domanda sia ricevibile, ovvero che:

- sia presente la firma del beneficiario corredata da valido documento di identità;
- la domanda cartacea e quella elettronica coincidano.

AGEA/Agecontrol, dopo la ricezione delle domande in formato elettronico e cartaceo, provvede:

- alla protocollazione della domanda cartacea e dei relativi allegati, secondo le modalità adottate dal proprio ufficio protocollo, avendo cura che sia verificata la presenza della documentazione allegata e che a ogni domanda sia assegnato un numero di protocollo univoco. Il numero di protocollo e la data devono essere riportati sulle domande e sugli allegati;
- alla registrazione sul SIAN del numero di protocollo e della data corrispondente, utilizzando la procedura informatica predisposta.

Per ogni domanda presentata viene costituito, presso AGEA/Agecontrol, un fascicolo della domanda contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo e tutte le check list relative ai controlli eseguiti, che dovrà essere conservato per 10 anni. Ai sensi del Reg. (UE) n. 65/2011, i controlli amministrativi devono essere effettuati sul 100% delle domande di pagamento e riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare con mezzi amministrativi.



b) Domanda di pagamento dell'anticipazione

Successivamente all'inizio dei lavori, nel caso di investimenti di cui all'articolo 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii., a richiesta del beneficiario può essere erogata un'anticipazione, nella misura del 50% del contributo pubblico concesso. La domanda di anticipazione può essere presentata fino a tre mesi prima del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia bancaria o equivalente a favore dell'Organismo Pagatore AGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione il beneficiario deve:

- compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura telematica su portale SIAN;
- stampare la copia cartacea della domanda prodotta dal sistema, sottoscriverla e recapitarla a mano o per raccomandata A.R. o tramite corriere espresso all'Ufficio AGEA/Agecontrol competente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria/fidejussione bancaria;
- lettera di incarico al direttore dei lavori sottoscritta dal beneficiario e sottoscritta e timbrata dal tecnico incaricato per accettazione;
- dichiarazione di inizio lavori a firma del direttore dei lavori, corredata da eventuali autorizzazioni qualora necessarie (concessione edilizia, DUAAP, DIA, ecc);
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Nella domanda di pagamento il beneficiario deve indicare il conto corrente bancario o postale su cui verranno accreditati dall'Organismo pagatore AGEA i pagamenti spettanti.

c) Controlli amministrativi sulle domande di anticipazione

Le domande di pagamento dell'anticipazione sono sottoposte AGEA/Agecontrol a controlli amministrativi di ammissibilità volti alla verifica dell'importo richiesto, della validità della polizza fideiussoria, della documentazione e delle dichiarazioni presentate.

Completati i controlli si effettua la chiusura dell'istruttoria tramite il SIAN e, il Dirigente di Agecontrol invia ad AGEA l'elenco delle domande istruite positivamente e liquidabili per l'autorizzazione al pagamento da parte di AGEA.

d) Domanda di pagamento del SAL – Stato Avanzamento Lavori

I beneficiari potranno presentare le seguenti domande di pagamento:

- 1° SAL, a conclusione del 20% del progetto, valutato sul costo totale del progetto approvato dal GAL;
- 2° SAL, a conclusione del 40% del progetto, valutato sul costo totale del progetto approvato dal GAL;
- 3° SAL a conclusione del 60% del progetto, valutato sul costo totale del progetto approvato dal GAL;
- 4° SAL a conclusione dell'80% del progetto, valutato sul costo totale del progetto approvato dal GAL.



Il SAL da erogare non viene decurtato dell'anticipazione eventualmente percepita. In caso sia stata concessa l'anticipazione del 20%, con il pagamento dei SAL potrà essere erogato massimo il 70% del contributo concesso. Nel caso sia stata concessa l'anticipazione del 50%, con il pagamento dei SAL potrà essere erogato massimo il 40% del contributo concesso.

La garanzia prestata sull'anticipazione sarà svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione.

La domanda di pagamento del SAL può essere presentata fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nel provvedimento di concessione o nell'eventuale provvedimento di proroga.

Per richiedere l'erogazione del SAL il beneficiario deve:

- compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura telematica su portale SIAN;
- stampare la copia cartacea della domanda prodotta dal sistema, sottoscriverla e recapitarla a mano o per raccomandata A.R. o tramite corriere espresso ad AGEA/Agecontrol.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- rendicontazione delle spese sostenute, secondo il modello predisposto dal GAL;
- originali dei documenti giustificativi delle spese (fatture, dichiarazioni liberatorie rilasciate dalla ditta fornitrice);
- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, assegni, ecc.);
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori (contabilità parziale);
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Nel caso non sia stata richiesta l'anticipazione, il beneficiario dovrà allegare alla prima domanda di pagamento anche i seguenti documenti:

- lettera di incarico al direttore dei lavori sottoscritta dal beneficiario e sottoscritta e timbrata dal tecnico incaricato per accettazione;
- eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei lavori (concessione edilizia, DUAAP, DIA, ecc.).

Nella domanda di pagamento il beneficiario dovrà indicare il conto corrente bancario o postale su cui l'Organismo pagatore AGEA potrà versare i pagamenti spettanti.

e) Domanda di pagamento del saldo finale

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve:

- compilare e trasmettere la domanda di saldo mediante la procedura telematica su portale SIAN;
- stampare la copia cartacea della domanda prodotta dal sistema, sottoscriverla e recapitarla a mano o per raccomandata A.R. o tramite corriere espresso ad AGEA/Agecontrol.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- rendicontazione delle spese sostenute, secondo il modello predisposto dal GAL;
- dichiarazione di fine lavori e contabilità finale, a firma del direttore dei lavori, che deve riportare nel riepilogo il quadro comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle realizzate, nonché gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili;



- gli originali di tutti i documenti contabili: documenti di spesa e copia dei relativi giustificativi di pagamento e dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle ditte fornitrici, compresi quelli già presentati in occasione delle domande di pagamento di eventuali SAL;
- planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite;
- disegni esecutivi delle singole opere;
- per le microimprese di nuova costituzione, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e partita IVA, pena la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme già erogate;
- copia della dichiarazione di agibilità (di cui all'art. 15 della D.G.R. 22/1 del'11.4.2008) corredata della prevista documentazione e vidimata dal SUAP;
- copia delle certificazioni degli impianti;
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Nel caso non sia stata richiesta l'anticipazione e venga presentata un'unica domanda di pagamento a saldo, il beneficiario dovrà allegare anche i seguenti documenti:

- lettera di incarico al direttore dei lavori sottoscritta dal beneficiario e sottoscritta e timbrata dal tecnico incaricato per accettazione;
- eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei lavori (concessione edilizia, DUAAP, DIA, ecc.).

Nella domanda di pagamento il beneficiario dovrà indicare il conto corrente bancario o postale su cui l'Organismo pagatore AGEA potrà versare i pagamenti spettanti.

f) Controlli amministrativi sulle domande di SAL e saldo finale

Le domande di pagamento dei SAL e del saldo finale sono sottoposte da AGEA/Agecontrol ai controlli amministrativi volti alla verifica della validità della documentazione e delle dichiarazioni presentate, riguardanti innanzitutto:

- la veridicità della spesa oggetto di domanda;
- la conformità dell'operazione/investimento con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- la congruità delle spese effettivamente sostenute.

Per le domande di pagamento dei SAL si verifica inoltre:

- che le spese sostenute abbiano superato il 50% o l'80% dell'importo dei lavori previsti in concessione;
- la documentazione contabile presentata e la coerenza con la contabilità parziale a firma del Direttore dei lavori.

I controlli per le domande di erogazione del saldo finale riguarderanno in particolare:

- la documentazione presentata. Si dovrà accertare che la contabilità finale sia elaborata utilizzando i prezzi unitari di cui alla concessione e che riporti gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili;
- i giustificativi di spesa e la coerenza con la contabilità finale firmata dal responsabile del procedimento.



I controlli riguardano, quindi, tutta la documentazione richiesta nel bando di misura e presentata dal beneficiario a corredo della domanda di pagamento. In particolare i controlli riguardano tutte le fatture, o documenti aventi lo stesso valore probatorio, presentate per comprovare le spese sostenute dal beneficiario.

Nel caso di interventi strutturali, il saldo può essere concesso solo dopo la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto all'atto di concessione del finanziamento.

Su tutti i documenti di spesa originali (fatture e/o documentazione contabile equivalente), prima di acquisirne copia conforme, sarà apposto, da parte del funzionario incaricato, un timbro di annullamento riportante il riferimento al PSR, alla misura ed all'azione. I documenti originali saranno riconsegnati al beneficiario.

AGEA/Agecontrol potrà richiedere documentazione integrativa per il riesame delle domande di pagamento non conformi. Tale richiesta, trasmessa con lettera raccomandata A/R, deve riportare la motivazione ed il termine entro il quale esibire la documentazione, pena l'esclusione dai benefici richiesti e l'archiviazione della domanda.

Sopralluogo (visita in situ)

Il saldo può essere concesso solo dopo un controllo in situ volto alla verifica dell'effettiva conclusione dell'operazione finanziata, della conformità delle spese e della realizzazione dell'intervento conformemente al progetto approvato, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 del citato articolo 24 del Reg. (UE) n. 65/2011.

I controlli in situ sono effettuati dal personale incaricato da AGEA/Agecontrol per questa fase procedurale.

Durante l'accertamento il tecnico accertatore dovrà verificare che gli interventi siano stati completati e gli impianti e le attrezzature regolarmente installati. Non sono richieste verifiche di dettaglio o misurazioni che sono, invece, riservate al controllo in loco.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario realizzi opere per un importo, calcolato utilizzando i prezzi unitari di cui alla concessione, inferiore al 60% dell'importo in concessione si provvederà alla revoca della stessa. AGEA/Agecontrol, una volta accertata tale fattispecie, trasmetterà al GAL l'esito del controllo ed il GAL, sulla base delle risultanze del controllo, provvederà a formalizzare la revoca del provvedimento di concessione. Non si procederà invece alla revoca nel caso in cui la riduzione della spesa oltre tale percentuale sia dovuta alla riduzione di costi e non a una mancata o parziale realizzazione degli interventi previsti. Nel caso in cui gli interventi previsti dall'operazione siano stati interamente realizzati, e la spesa rendicontata e accertata sia inferiore a quella ammessa nel provvedimento di concessione, le conseguenti economie di spesa non sono utilizzabili per finanziare interventi aggiuntivi rispetto al progetto originario.

La visita in situ non sostituisce il controllo in loco e non deve essere confusa con quest'ultimo che viene effettuato su una percentuale della spesa pubblica ed è un controllo più approfondito, di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA (vedi successivo punto g).

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica, le misure e le riduzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità devono essere registrati su apposite check-list inserite nel SIAN. Le check-list devono inoltre essere stampate, firmate dall'istruttore ed archiviate nel fascicolo dell'operazione.



g) Controlli in loco

I controlli in loco, da effettuarsi prima del pagamento finale, sono di competenza dell'Organismo Pagatore ed hanno come obiettivo la verifica completa dell'investimento come da documentazione presentata e approvata all'atto della concessione dell'aiuto (fatte salve eventuali varianti autorizzate).

In base a quanto disposto dall'art. 25 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 65/2011, per ogni anno civile è necessario effettuare controlli su un campione pari ad almeno al 4% della spesa finanziata dal FEASR e pagata dall'Organismo Pagatore in quell'anno civile. Per l'intero periodo di programmazione la spesa controllata deve rappresentare una percentuale pari ad almeno il 5% della spesa finanziata dal FEASR.

La procedura di selezione del campione sarà implementata da AGEA sul sistema SIAN.

I controlli consistono in una visita in loco nel corso della quale si verificano:

- i documenti contabili a giustificazione dei pagamenti dichiarati;
- la conformità e realtà della spesa;
- la conformità della destinazione rispetto a quanto previsto nel progetto approvato all'atto della concessione del sostegno (fatte salve eventuali varianti autorizzate);
- la conformità delle operazioni alle norme ed alle politiche comunitarie e alle altre normative pertinenti in vigore.

Durante la visita in loco sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi assunti dal beneficiario che è possibile controllare al momento della visita. In particolare si verifica il rispetto dell'obbligo di mantenere i requisiti di accesso al finanziamento di cui al punto *b)* dell'art. 6 del presente bando e di quelli che hanno determinato punteggi e priorità dei criteri di valutazione, per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto.

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica e le misure e riduzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità devono essere registrati su apposite check-list inserite nel SIAN e conservate nel dossier della corrispondente domanda di aiuto/pagamento. I beneficiari hanno l'obbligo di facilitare lo svolgimento del controllo in loco.

h) Liquidazione del contributo

Completati i controlli amministrativi e in loco, si definisce l'importo liquidabile e si effettua la chiusura dell'istruttoria tramite il portale SIAN.

Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo possono entrare a far parte dell'elenco delle domande istruite positivamente e liquidabili per l'autorizzazione al pagamento da parte di AGEA. La formazione degli elenchi di liquidazione è preceduta dalla revisione delle domande di pagamento (paragrafo 8.1 del "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie misure a bando GAL)

Le domande autorizzate dal dirigente di Agecontrol vengono trasmesse ad AGEA per l'autorizzazione al pagamento.

AGEA/Agecontrol trasmette con apposita nota l'elenco delle domande liquidabili da autorizzare al pagamento, completo dei requisiti formali, secondo le disposizioni AGEA.

Ogni elenco di liquidazione deve essere inviato ad AGEA sia telematicamente che in formato cartaceo.

Agecontrol invia per e-mail copia degli elenchi di domande liquidabili inviati all'Organismo Pagatore, all'Autorità di Gestione/Servizio Sviluppo Locale ed al GAL Distretto Rurale BMGS.



Articolo 13 – Impegni del Beneficiario

a) Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05, salvo quanto concesso in fase di variante, nei cinque anni successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo non è consentito apportare modifiche sostanziali alle operazioni di investimento, che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Durante il periodo di tempo previsto dal regolamento, non è dunque possibile modificare la destinazione d'uso degli investimenti finanziati ed è vietata l'alienazione volontaria degli stessi, salvo quanto previsto dall'art. 14 del presente bando. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi.

Il mancato rispetto dei vincoli comporta la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto, un'attrezzatura o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dal luogo di realizzazione dell'intervento ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo deve presentare preventiva richiesta di autorizzazione al GAL Distretto Rurale BMGS.

Gli organismi competenti si riservano la facoltà di compiere accertamenti a campione successivamente al collaudo e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere, delle macchine, degli impianti e delle attrezzature finanziate.

b) Durata dei requisiti

Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di accesso al finanziamento di cui al punto *b)* dell'art. 6 e di quelli che determinano punteggi e priorità, di cui all'art. 8 "Criteri di valutazione", per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore.

c) Altri impegni

Nel caso di microimprese che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non sono ancora costituite, impegno all'iscrizione nell'apposito albo/registro della CCIAA, prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Articolo 14 – Recesso – Rinuncia agli impegni

Il recesso o rinuncia anticipata agli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La richiesta di recesso deve essere inoltrata formalmente, mediante raccomandata A/R, al GAL Distretto Rurale BMGS, all'ufficio AGEA/Agecontrol competente e per conoscenza alla Regione/Autorità di Gestione-Servizio Sviluppo Locale, e comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.



Articolo 15 – Trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n 1974/2006 e ss.mm.ii., dopo la concessione dell'aiuto, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un nuovo beneficiario (cessionario) purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Il GAL Distretto Rurale BMGS verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del cessionario e, qualora esistenti, determina il subentro e glielo comunica tramite posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di successiva rinuncia da parte del cessionario rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Qualora, invece, il GAL accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario, tramite posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata A/R, il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca. Tuttavia, nel caso di cessazione definitiva dell'attività da parte del beneficiario, la restituzione dell'aiuto non viene richiesta se il beneficiario ha adempiuto ad almeno i 3/5 degli impegni di cui all'art. 72 del Reg. (CE) 1698/2005 e ss.mm.ii., e non si possa realizzare il subentro.

Il beneficiario è tenuto a comunicare formalmente, mediante raccomandata A/R, le variazioni intervenute al GAL, all'Ufficio AGEA/Agecontrol competente e per conoscenza alla Regione/Autorità di Gestione – Servizio di Sviluppo Locale entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.

Il GAL Distretto Rurale BMGS comunica l'esito dell'istruttoria all'interessato, ad AGEA/Agecontrol ed alla Regione/Autorità di Gestione – Servizio di Sviluppo Locale.

Articolo 16 - Proroghe, varianti, revoche, cause di forza maggiore

a) Proroghe

La chiusura dei lavori deve essere comunicata entro i termini stabiliti dal provvedimento di concessione.

Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per validi motivi eccezionali ed imprevedibili non imputabili a carenze progettuali. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario, contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi e una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere trasmesse al GAL Distretto Rurale BMGS, all'ufficio AGEA/Agecontrol competente e per conoscenza alla Regione/Autorità di Gestione-Servizio Sviluppo Locale, a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC). Il GAL Distretto Rurale BMGS, previa istruttoria da parte del funzionario incaricato, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per l'ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile. Il provvedimento di concessione della proroga deve indicare la data ultima per il completamento dei lavori.

Il GAL Distretto Rurale BMGS comunica l'esito dell'istruttoria all'interessato, ad AGEA/Agecontrol ed alla Regione/Autorità di Gestione – Servizio di Sviluppo Locale.

In caso di rigetto, il provvedimento deve riportare i motivi che lo hanno determinato e l'indicazione delle modalità per la presentazione dell'eventuale ricorso.



b) Varianti

Le varianti possono essere richieste qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate per rendere l'intervento più funzionale, in circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio della sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- modifiche alla tipologia delle opere approvate.

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente richieste al GAL Distretto Rurale BMGS e saranno sottoposte alla stessa procedura istruttoria dei progetti originari. Copia della richiesta di variante deve essere inviata per conoscenza dal beneficiario all'ufficio AGEA/Agecontrol competente ed alla Regione/Autorità di Gestione- Servizio Sviluppo Locale.

La richiesta deve essere corredata della documentazione tecnica e amministrativa dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera se sussistono le seguenti condizioni:

- l'iniziativa progettuale conserva la sua funzionalità complessiva;
- le modifiche sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e la loro articolazione mantiene invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Sono altresì ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e se migliorative.

Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comportino un'alterazione della stessa.

Una variante in corso d'opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative, quali cambi di preventivo, di fornitore e /o della marca della macchina o dell'attrezzatura, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Gli eventuali adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo ammesso nel provvedimento di concessione, escluse le spese generali. In questo caso il Direttore dei Lavori, d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modifiche che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L'eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario.



I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese - approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo - non interessate al progetto di variante a condizione che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità.

Il GAL Distretto Rurale BMGS comunica l'esito dell'istruttoria all'interessato, ad AGEA/Agecontrol ed alla Regione/Autorità di Gestione – Servizio di Sviluppo Locale.

c) Revoche

Il provvedimento di concessione può essere revocato dal GAL Distretto Rurale BMGS quando il soggetto beneficiario:

- non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre in grave errore;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni del PSR, del bando e dei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- realizzi interventi e/o opere per un importo, calcolato utilizzando i prezzi unitari di cui alla concessione, inferiore al 60% dell'importo ammesso in concessione.

La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

Il GAL Distretto Rurale BMGS comunica la revoca del finanziamento all'interessato, ad AGEA/Agecontrol ed alla Regione/Autorità di Gestione – Servizio di Sviluppo Locale.

d) Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata e quindi senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, ai sensi dell'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, sono:

1. il decesso del beneficiario;
2. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
3. l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante degli immobili in cui si svolge l'attività che non consenta la prosecuzione della stessa, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
4. calamità naturale grave che colpisca gli immobili in misura rilevante e tale da non consentire la prosecuzione delle attività;
5. la distruzione fortuita degli immobili in cui si svolge l'attività.

Altre cause di forza maggiore possono essere valutate dall'Organismo Pagatore. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla normativa comunitaria deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.



I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere comunicati per iscritto dal beneficiario al GAL Distretto Rurale BMGS, all'Ufficio AGEA/Agecontrol competente e per conoscenza alla Regione/Autorità di Gestione – Servizio di Sviluppo Locale, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

In caso di "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario", quest'ultimo deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

Articolo 17 – Riduzioni ed esclusioni

In applicazione dell'art. 30 comma 1 del Reg. UE 65/2011, qualora l'importo richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi di oltre il 3% l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda stessa, all'importo da erogare si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

A sensi del comma 2 dello stesso articolo, qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora si accerti il mancato rispetto dell'impegno a mantenere, per il periodo di tempo previsto, i requisiti di accesso al finanziamento e di quelli che hanno determinato punteggi e priorità, il beneficiario sarà escluso dal finanziamento con revoca del provvedimento di concessione e recupero delle somme indebitamente percepite, così come previsto dal Decreto Assessoriale n.0002919/Dec.A/102 del 25/11/2010 e ss.mm.ii., emanato in applicazione del DM 30125 del 22/12/2009.

Articolo 18 - Controlli ex post

I controlli ex post, da effettuarsi dopo il pagamento del saldo finale, sono di competenza dell'Organismo pagatore.

Ai sensi dell'art 29 del Reg. (UE) 65/2011, i controlli ex post sono effettuati su operazioni connesse ad investimento per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

Tali controlli in particolare hanno lo scopo di:

- verificare che l'investimento che ha beneficiato di un contributo da parte del FEASR non subisca modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa;
- verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

Qualora il relativo periodo vincolativo non sia ancora trascorso, si verificherà inoltre il rispetto dell'obbligo di mantenere i requisiti di accesso al finanziamento di cui al punto b) dell'art. 6 del presente bando e di quelli che hanno determinato punteggi e priorità, di cui all'art. 8 "Criteri di valutazione", per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto.



I beneficiari hanno l'obbligo di facilitare lo svolgimento del controllo ex post.

In caso di violazione degli obblighi previsti si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art 72 Reg. (CE) 1698/05 (recupero degli importi indebitamente versati ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) 1290/2005) e/o di cui al Decreto Assessoriale n. 0002919/Dec.A/102 del 25/11/2010 e ss.mm.ii..

Articolo 19 - Sanzioni

All'accertamento delle violazioni previste dagli artt. 2 e 3 della L. 898/1986 (come modificati dalla L. 4 giugno 2010 n. 96 - legge comunitaria 2009) si applica il procedimento previsto dal capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689, secondo le modalità ex art. 4 della L. 898/1986.

Articolo 20 - Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Per quanto previsto al punto 2.2 dell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/06, nel caso di investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00 il beneficiario del contributo è tenuto ad affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) contenente i seguenti elementi:

- descrizione sintetica del progetto;
- bandiera europea (conforme alle specifiche grafiche indicate nell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/06), corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la seguente dicitura: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;
- Logo della Repubblica Italiana;
- Logo della Regione Autonoma della Sardegna;
- Logo del PSR Sardegna 2007 – 2013;
- Logo di Leader;
- Logo del GAL Distretto Rurale BMGS.

Articolo 21 - Monitoraggio e Valutazione

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione. A tal fine saranno possibili l'invio di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori.

Articolo 22 – Ricorsi

Contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.

In alternativa:

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.

Articolo 23 – Clausola compromissoria

Al momento della presentazione della domanda di pagamento sarà sottoposta al beneficiario la possibilità di accettare la c.d. clausola compromissoria.



L'accettazione della clausola comporta il ricorso, in alternativa ai giudizi ordinari, alla Camera arbitrale o alla procedura di conciliazione, di cui al D.M. Mipaaf del 20 dicembre 2006 e ss.mm.ii. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2007), nell'eventualità dell'insorgere di controversie relative alla domanda di pagamento in cui è controparte l'Organismo pagatore AGEA. Negli altri casi restano ferme le regole ordinarie.

La clausola ha il seguente tenore:

“Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.”

Si fa presente che l'accettazione della clausola compromissoria esclude la possibilità dell'interessato di ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore ed al Manuale dei controlli e delle attività istruttorie.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando che dovessero intervenire a seguito di nuove disposizioni del GAL e/o dell'Autorità di Gestione, e/o dell'Organismo Pagatore AGEA, e/o dell'Unione Europea saranno apportate mediante atti del GAL Distretto Rurale BMGS, previo parere dell'AdG e debitamente pubblicizzati.

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Alla presentazione della domanda e dei suoi allegati si applicano le norme vigenti in materia di semplificazione amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (es. autocertificazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, ecc.).

Allegati

Allegato A1 - Scheda tecnica Azione 1 Sviluppo attività artigianali.

Allegato A2 - Scheda tecnica Azione 2 Sviluppo attività commerciali.

Allegato A3 - Scheda tecnica Azione 3 Sviluppo attività di servizio.

Allegato B - Schema dichiarazione proprietario

Allegato C - Tabella riepilogo costi investimento

Allegato D - Formulario progetto di dettaglio

Allegato E - Manuale dei controlli e delle attività istruttorie

Allegato F – Riduzioni ed esclusioni



GLOSSARIO

AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, organismo pagatore ai sensi dell'art 6, par. 1 e 2 del reg. CE 1290/2005 e organismo di coordinamento ai sensi dell'art 6, par. 3 del reg. CE 1290/2005. L'AGEA esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi ai Programmi di sviluppo rurale e ne ha la responsabilità.

Anomalie bloccanti: derivano dai controlli che il sistema effettua, in automatico, sul contenuto del singolo campo. Sono bloccanti quando non permettono l'invio informatico della domanda.

Autorità di Gestione del Programma (AdG): organo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma di aiuti, individuata nella Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Bando pubblico: atto formale con cui si indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno di una misura/azione/intervento così come definito nel PSR. Il bando, indica tra l'altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzione e i vincoli e le limitazioni.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione dell'operazione/i o destinatario/a del sostegno.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. Previsti dal Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 quali organismi deputati a fornire, previo apposito mandato, adeguata assistenza agli utenti nella predisposizione e nella presentazione della documentazione amministrativa per l'accesso a benefici e contributi di varia natura

Cantierabilità: progettazione che, in fase di presentazione della domanda, è corredata di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori o di attivare le procedure di affidamento degli stessi a sia che si tratti di beneficiari privati che pubblici. .

Costo totale: l'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto.

CUAA: codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende Agricole. Corrisponde al codice fiscale dell'impresa agricola.

Domanda di aiuto: la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno che un beneficiario presenta all'Autorità di Gestione del PSR o ad altro ente da questi delegato o al GAL.

Domanda di pagamento: la domanda che un beneficiario presenta all'Organismo Pagatore o altro ente delegato per ottenere il pagamento, sia come anticipo, che come Stato di avanzamento Lavori o acconto (SAL) o saldo finale.

Domanda on-line: istanza presentata attraverso mezzi informatici.

Fascicolo aziendale: documento cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, dei dati anagrafici, ubicazione, sede legale, dati di produzione, trasformazione, commercializzazione etc.

FEASR: il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) è lo strumento finanziario comunitario che, agendo in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della Politica Agricola comune, è finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale attraverso il miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale; miglioramento dell'ambiente e del paesaggio rurale; miglioramento della qualità di vita e diversificazione dell'economia rurale.

Home banking: operazioni bancarie effettuate dai clienti degli istituti di credito tramite una connessione remota con la propria banca, tramite il computer del proprio domicilio e/o azienda.



Operazione: l'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, contratto, accordo o altra azione selezionata secondo criteri stabiliti dalle disposizioni attuative del PSR attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure e/o azioni previste dal programma stesso.

Organismo pagatore: organo responsabile dei controlli e dell'istruttoria delle domande di pagamento come definiti dal reg.(CE) n. 65/2011 che svolge le attività di pagamento ed erogazione degli aiuti. Fino all'istituzione dell'Organismo Pagatore regionale tali funzioni sono svolte da AGEA.

Rilascio della domanda telematica: è l'azione che consente l'invio telematico della domanda all'ente istruttore. La presentazione della domanda di aiuto/pagamento coincide con la trasmissione telematica (rilascio) sul portale SIAN della domanda di aiuto/pagamento.

SAL (Stati di Avanzamento Lavori): documentazione relativa alla fase di avanzamento dei lavori progettuali per i quali è stato richiesto il finanziamento al fine dell'erogazione di acconti sull'importo totale ammesso.

SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale): sistema omogeneo di informazioni, organizzato in banche dati integrate tra loro e con altre banche dati nazionali di riferimento. La base del sistema è rappresentata dall'anagrafe aziendale che contiene tutte le informazioni anagrafiche, strutturali e produttive aziendali nonché le informazioni relative alle erogazioni finanziarie ottenute.

Software: programma o un insieme di programmi in grado di funzionare su un computer, su una rete informatica o su un impianto automatizzato.

Stampa della domanda telematica: è l'operazione che consente di stampare la domanda compilata sul sistema SIAN. È necessario distinguere tra:

- **stampa provvisoria:** consente di stampare la domanda compilata, verificare i dati inseriti e, eventualmente correggerli.
- **stampa definitiva:** la domanda compilata sul SIAN non può più essere modificata. Alla domanda viene assegnato un codice a barre che consentirà di individuarla in maniera univoca. La domanda stampata definitivamente deve essere firmata dal richiedente e inviata all'ente istruttore corredata dagli allegati richiesti dal bando. Alla stampa definitiva deve seguire necessariamente il Rilascio (invio telematico) della domanda.